

COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 254 DEL 15/07/2019	OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE INTERNO, DI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALL'ARTICOLO 113, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. -APPROVAZIONE
-------------------------------	--

L'anno **Duemiladiciannove** addì **quindici** del mese di **Luglio** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, alle ore 12,00 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa PUOPOLO ANNALISA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CONTARDO ENRICO MARIA		NO	ALLEGRI NI LAURA	SI	
MICCI ELPIDIO	SI		MANCINI ALESSIA	SI	
UBERTINI CLAUDIO	SI		DE CAROLIS MARCO	SI	
SBERNA ANTONELLA		NO	BARBIERI PAOLO		NO
SALCINI LUDOVICA	SI				

Su proposta n. 276 del 26.06.2019 del Sindaco

ID: 194368 del 16/07/2019 10:26:31
Delibera: 2019 / 254 del 15/07/2019
Registro: ALBO 2019 / 3580 del 25/07/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 19/07/2019 09:32:52 Giovanni Maria Arena il 24/07/2019 09:29:05 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto l'art. 113 del Nuovo Codice dei Contratti, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dall'art. 1, comma 526, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32 del 18/04/2019, che prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

Richiamata tale ultima disposizione che, ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5 bis testualmente dispone:

Art. 113 – D.Lgs. 18 aprile 2016 “Incentivi per le funzioni tecniche”

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato

ID: 194368 del 16/07/2019 10:26:31
Delibera: 2019 / 254 del 15/07/2019
Registro: ALBO 2019 / 3580 del 25/07/2019

dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Vista e richiamata la propria delibera n. 131 in data 19/04/2018, come modificata con successivo atto n. 419 del 23/11/2018, con la quale si fornivano gli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito ai criteri di ripartizione del fondo ex articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i per lo svolgimento, da parte del personale dipendente, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture secondo i contenuti dell'ipotesi di Regolamento allegato alla deliberazione medesima;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 19 dicembre 2018 in sede di contrattazione decentrata con il quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del predetto fondo;

ID: 194368 del 16/07/2019 10:26:31
Delibera: 2019 / 254 del 15/07/2019
Registro: ALBO 2019 / 3580 del 25/07/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 19/07/2019 09:32:52 Giovanni Maria Arena il 24/07/2019 09:29:05 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Dato atto che la Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32 del 18/04/2019, ha ripristinato, relativamente all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, la disciplina previgente alla data del 18/04/2019;

Che, pertanto, può procedersi all'adozione del nuovo regolamento secondo il testo approvato dalla delegazione trattante;

Ritenuto dover provvedere al riguardo;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- i vigenti C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento da parte del personale dipendente di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, contenente i criteri di ripartizione del fondo medesimo così come approvati dalla delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata nella seduta del 19/12/2018;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai responsabili di servizio interessati;

ID: 194368 del 16/07/2019 10:26:31
Delibera: 2019 / 254 del 15/07/2019
Registro: ALBO 2019 / 3580 del 25/07/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 19/07/2019 09:32:52 Giovanni Maria Arena il 24/07/2019 09:29:05 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Ritenuta l'urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annalisa Puopolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 15.07.2019

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
Dott.ssa Annalisa Puopolo

ID: 194368 del 16/07/2019 10:26:31
Delibera: 2019 / 254 del 15/07/2019
Registro: ALBO 2019 / 3580 del 25/07/2019

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Puopolo il 19/07/2019 09:32:52 Giovanni Maria Arena il 24/07/2019 09:29:05 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.